

COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 16.12.2009

Articolo 1

Servizio di Nettezza Urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Articolo 2

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 3

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21 – comma 2 – lettera g) del Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), svolto dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Articolo 4

Soggetti responsabili della tassa

La riscossione avverrà mediante ruoli compilati ogni anno dal competente Ufficio Tributi del Comune.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Per le costruzioni condominiali il soggetto di riferimento per il pagamento della tassa è l'Amministratore al quale è fatto obbligo di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 30 agosto di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree del condominio soggette al pagamento della tassa.

Ai fini dell'applicazione della tassa alle costruzioni nuove o ristrutturate, il direttore dei lavori o il proprietario, unitamente alla richiesta o alla comunicazione di "fine lavori" dovrà presentare idonea tabella indicante:

- a) la metratura di ogni singola unità immobiliare;
- b) la metratura delle parti comuni soggette a tassazione;
- c) i nominativi ed indirizzi dei proprietari delle varie unità immobiliari;

d) il nominativo ed indirizzo dell'amministratore o della persona responsabile del pagamento per l'invio delle relative cartelle.

Articolo 5

Esclusioni dalla tassa

Non sono soggetti alla tassa i seguenti locali:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- c) i fabbricati non agibili e non abitabili perché fatiscenti o pericolanti, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- d) gli Uffici comunali e gli immobili comunali a destinazione museale;
- e) gli ambulatori medici comunali;
- f) i locali ed aree scoperte adibite a qualsiasi culto (oratorio, Sala della comunità...)
- g) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da leggi vigenti;
- h) le unità immobiliari e le case di civile abitazione, sia di nuova costruzione che ristrutturate, in attesa di essere vendute o affittate.

A seguito di specifica richiesta avanzata esclusivamente dal costruttore o dal proprietario, l'esenzione potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno, decorrente dalla dichiarazione di "fine lavori" rilasciata dal Direttore Lavori.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Articolo 6

Commisurazione della tassa

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o del perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto regolarmente.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli immobili comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interi ed assimilati nei contenitori di prossimità, si determina una riduzione della tariffa per gli immobili siti nelle località: Serino – Lavaggi – Prato delle Pecore – Cornello – Cornalita – Levieri – Goggie – Buffalora – Costa di Brembella – Fucina di Orbrembo.

Articolo 8

Parti comuni

Negli alloggi il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni (rispostigli, scale, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili) che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

Articolo 9

Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, si applicheranno le seguenti classificazione di categorie tassabili:

Cat. 1	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione
Cat. 2	Locali destinati ad uffici pubblici o privati e a studi professionali
Cat. 3	Locali destinati a negozi o botteghe, ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburanti, stabilimenti industriali od opifici, oltre che per i rifiuti ordinari anche per i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. 10.09.1982, n. 915
Cat. 4	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti, istituti finanziari e postali ed aree adibite a sale da ballo all'aperto
Cat. 5	Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggi
Cat. 6	Locali destinati al commercio al dettaglio di frutta e verdura
Cat. 7	Locali destinati a deposito al servizio di attività commerciali ambulanti
Cat. 8	Istituti scolastici

Articolo 10

Tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma seguente (art. 66 comma 1 D.Lgs. 507).
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa (art. 66 comma 1 D.Lgs. 507).
3. Sono tassate con la tariffa delle abitazioni di cui alla categoria 1 le superfici adibite a camere d'albergo o pensioni, in considerazione dell'uso stagionale delle stesse e le attività artigianali con limitata produzione di rifiuti solidi urbani quali i magazzini edili e i locali per il deposito e la stagionatura del formaggio.
4. Sono tassate con una tariffa ridotta di un importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale, (e comunque non superiore ad un terzo – art. 66 comma 3 D.Lgs. 507), le abitazioni occupate da un unico residente e solo nel caso in cui l'abitazione sia considerata di prima casa.
5. Sono tassate con una tariffa ridotta del 50% le abitazioni (vuote o sfitte), sprovviste di allaccio Enel e idrico, previa specifica comunicazione al Comune, entro il 30 agosto di ogni anno.

Articolo 11

Deliberazioni di tariffa

Entro i termini di stesura del Bilancio di Previsione annuale, il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno in corso. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso (art. 69 comma 1 D. Lgs. 507).

Articolo 12

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 13

Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 30 agosto di ogni anno. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate (art. 70 D. Lgs. 507).

Entro lo stesso termine del 30 agosto devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'Amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà di presentare, entro il 30 agosto di ciascun anno, l'elenco degli occupati o detentori dei locali ed aree del condominio.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione (via, n. civico o n. mappale, piano, ecc.) e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) planimetria dei locali con indicazione della metratura;
- f) la data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia la ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 14

Decorrenza della tassa

La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Articolo 15

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. n. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 16

Sgravi o rimborsi

La denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allo sgravio o al rimborso a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, si dà luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi:

- a) se il contribuente presenta denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della cartella di pagamento (o, se questa non risultava notificata, dall'avviso di mora), dando nel contempo dimostrazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree;
- b) se la tassa sia stata iscritta a ruolo per gli stessi anni a nome del subentrato, a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.

I provvedimenti di sgravio o rimborso di cui ai precedenti commi sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini previsti dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.

Articolo 17

Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93, si applicano le sanzioni ivi indicate.

Articolo 18

Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in forma diretta in economia.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 79, comma 3°, del D. Lgs. n. 507/93.

Articolo 20

Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.